PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ALCUNI SERVIZI DELLE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE

Art. 2

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1973 in lire 11.000 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 15 maggio 1973, non più in vigore dal 25 novembre 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dell'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie
Estremi	Legge 16 aprile 1973, n. 144
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dell-autorizzazione-a-prestazioni-di-lavoro-straordinario-per/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it